SCHEMA DI CONVENZIONE CONCERNENTE LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE DI RACCOLTA DEI DATI RELATIVI AL CENSIMENTO DELL'AVIFAUNA ACQUATICA SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COORDINATE DALL'ISPRA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS" (IWC), E PER IL MONITORAGGIO DELLE SPECIE ALLODOLA, PAVONCELLA, TORTORA SELVATICA E FRATINO.

#### TRA

Regione Emilia-Romagna, con sede lega	ale in E	Bologna, Viale A	Aldo M	oro n. 52	2, P.IVA e
C.F.				800	62590379,
rappresentata	. <b></b> .				, nato
a		il		, dom	iciliato per
le sue funzioni presso		, autorizza	ato alla	sottoscri	zione della
presente Convenzione, in esecuzione	della	deliberazione	della	Giunta	regionale
n/2021;					
			- d	i seguito	"Regione"
	${f E}$				
con sede legale in					•
Fiscale,					
nato a					
sue funzioni presso					-
•	Conver	•	io ana	S0110SC112	in
esecuzione					
, iscritta al n del Registr					
dal;	o regio	maie delle orga	11122QZ	om ur v	
uu,					

	- di seguito ""
si conviene e si sottoscrive la presen	nte Convenzione
Art. 1 Oggetto	

1.	La pre	sente	Conve	enzione	discip	olina	il	rapport	o 1	tra	la	Regione
	e											
		fi	nalizzato	o allo svo	olgimer	nto de	lle se	eguenti at	tivitā	à spe	ecial	istiche:
	(riportar	e a	ttività	Gruppe	0 1	0	(	Gruppo	2	ć	)	entrambe)

### Art. 2 Attività ed impegni reciproci

1	т	$\mathbf{r}$	•	•	•	
I.	La	K	egione,	S1	impegna	a:

- a) supportare, attraverso i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca, le attività dei censimenti sul campo e segnalazione dei nuovi siti di interesse;
- b) coinvolgere ..... nell'attività di monitoraggio dell'avifauna eventualmente recuperata presso i CRAS autorizzati nel territorio regionale e successivamente rilasciata in natura.
- 2. ...., si impegna a: (verranno riportate le attività in capo al soggetto realizzatore)

### a) con riferimento all'attività a) raccolta dati riferiti al progetto IWC:

- a.1) censire le zone secondo le priorità temporali definite da ISPRA (gennaio 2022 e gennaio 2023);
- a.2) individuare, in funzione del rispetto delle tempistiche per svolgere le attività di censimento indicate da ISPRA, la stessa data per il censimento di comprensori di zone umide contigui e/o per i quali sono noti movimenti regolari tra un territorio provinciale e l'altro;

- a.3) prima dell'avvio delle attività di campo, comunicare le date prescelte per i censimenti e le date alternative in caso di nebbia ai Servizi Territoriali competenti e alle aree protette, che provvederanno a darne comunicazione via lettera, fax o posta elettronica ai proprietari e/o conduttori delle zone per le quali occorre un permesso di accesso, nonché alle Polizie provinciali;
- a.4) svolgere, anche con i referenti dei Servizi regionali competenti e in relazione ai periodi di realizzazione dei censimenti, una riunione preparatoria preventiva ai censimenti (briefing) e una riunione successiva per illustrare i risultati (debriefing);
- a.5) in funzione del rispetto delle tempistiche per svolgere le attività di censimento indicate da ISPRA, raccogliere, per il tramite dei coordinatori individuati da ISPRA su scala provinciale o sub provinciale, le adesioni dei rilevatori provvisti di apposito patentino rilasciato dall'I.S.P.R.A. e disponibili nei giorni stabiliti per i censimenti ed organizzarli in squadre insieme ad agenti della Polizia provinciale e ad altri collaboratori volontari, diffondendo le conoscenze sull'argomento (conoscenza del territorio da censire, delle specie ornitiche da censire e delle tecniche di censimento più appropriate);
- a.6) compilare le schede IWC con i dati delle zone censite ed il loro inserimento nel software predisposto dall'I.S.P.R.A., terminate le attività di campo;
- a.7) redigere un rapporto sintetico **entro il 30 giugno** di ciascun anno di validità della presente convenzione contenente, in formato editabile e concordato con la Regione:
  - una valutazione complessiva delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
  - i risultati dei censimenti per ogni zona (sotto forma di tabelle);
  - l'elenco dei rilevatori per zona (sotto forma di tabelle)
  - i dati raccolti riferiti alle diverse specie ed il trend rispetto agli anni precedenti;
  - una sintesi divulgativa da condividere sul portale istituzionale regionale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

In sede di presentazione del rapporto sintetico dovrà essere trasmessa la note spese,

debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

# b) con riferimento all'attività b) individuazione di ulteriori siti di interesse (nell'ambito e secondo quanto previsto dal progetto IWC):

da riferimento all'individuazione di di interesse con nuovi censire, ..... si impegna a svolgere l'attività distribuita nel corso dell'anno mediante sopralluoghi su tutto il territorio regionale, al fine di consentire l'aggiornamento del catasto delle zone umide dell'Emilia-Romagna, predisposto da ISPRA, da censire nell'ambito del Progetto IWC. Per ogni zona umida verranno indicati comune, provincia ed altre informazioni rilevanti ai fini delle attività di censimento. Le nuove aree individuate entro il 31 dicembre di ciascuna annualità oggetto di convenzione dovranno essere restituite entro il 31 gennaio dell'anno successivo mediante supporto cartografico in formato concordato con la Regione.

Unitamente alla cartografia dovrà essere presentata una nota spese, debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

### c) con riferimento all'attività c) dati di monitoraggio di allodola, pavoncella e tortora selvatica:

- c.1) organizzare la raccolta delle informazioni in maniera standardizzata e replicabile, nel rispetto della fenologia di ciascuna specie e in maniera rappresentativa sul territorio regionale;
- c.2) se e qualora necessario, comunicare in tempo utile le date prescelte per le uscite ai Servizi Territoriali competenti e alle aree protette, che provvederanno a darne comunicazione via lettera, fax o posta elettronica ai proprietari e/o conduttori delle zone per le quali occorre un permesso di accesso, nonché alle Polizie provinciali;
- c.3) svolgere, anche con i referenti dei Servizi regionali competenti e in relazione ai periodi di realizzazione dei censimenti, una riunione preparatoria preventiva ai censimenti (briefing) e una riunione successiva per illustrare i risultati (debriefing);

- c.4) redigere un rapporto sintetico **entro il 15 ottobre** di ciascun anno di validità della presente convenzione contente, in formato editabile e concordato con la Regione:
  - la valutazione complessiva delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
  - i risultati dei censimenti per ogni zona (sotto forma di tabelle);
  - l'elenco dei rilevatori per zona (sotto forma di tabelle);
  - i dati raccolti riferiti alle tre specie ed il trend rispetto agli anni precedenti (se disponibile);
  - una sintesi divulgativa da condividere sul portale istituzionale regionale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Unitamente al rapporto sintetico dovrà essere presentata una nota spese, debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

## d) con riferimento all'attività d) tutela e valutazione del successo riproduttivo del fratino:

- d.1) organizzare la raccolta delle informazioni in maniera standardizzata e replicabile e nel rispetto della fenologia e biologia della specie e nei siti di nidificazione presenti in Emilia-Romagna;
- d.2) se e qualora necessario, comunicare in tempo utile le date prescelte per le uscite ai Servizi Territoriali competenti e alle aree protette, che provvederanno a darne comunicazione via lettera, fax o posta elettronica ai proprietari e/o conduttori delle zone per le quali occorre un permesso di accesso, nonché alle Polizie provinciali;
- d.3) svolgere, anche con i referenti dei Servizi regionali competenti e in relazione ai periodi di realizzazione dei censimenti, una riunione preparatoria preventiva ai censimenti (briefing) e una riunione successiva per illustrare i risultati (debriefing);
- d.4) redigere un rapporto **entro il 15 ottobre** di ciascun anno di validità della presente convenzione contenente, in formato editabile e concordato con la Regione:
  - i risultati del monitoraggio per ogni zona (sotto forma di tabelle) e ogni sito di nidificazione (georeferenziato);

- l'elenco dei rilevatori per zona (sotto forma di tabelle);
- i dati acquisiti ed il trend rispetto agli anni precedenti;
- le eventuali attività di tutela dei siti di nidificazione realizzate;
- la valutazione del successo riproduttivo;
- una sintesi divulgativa da condividere sul portale istituzionale regionale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Unitamente al rapporto dovrà essere presentata una nota spese, debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

3. In un'ottica di proficua collaborazione volta all'implementazione delle attività di censimento e al raggiungimento di uno standard di affidabilità più elevato nell'interpretazione dei risultati ottenuti mediante l'applicazione di tecniche integrate di monitoraggio, ...... e la Regione si impegnano reciprocamente allo scambio di informazioni e dati in qualunque formato qualora fosse necessario per meglio interpretare i risultati delle attività di monitoraggio nel territorio di riferimento.

### Art. 3 Oneri finanziari e liquidazione

(verranno riportate le seguenti clausole adattandole all'attività in capo al soggetto

reali	zzatore)	1	00
1. In	relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione	Emilia-R	omagna
ricor	nosce a a titolo d	li rimbors	so delle
spes	e sostenute e senza che ciò costituisca alcuna forma di corrispettivo	, l'import	to totale
mass	simo di euro, così ripartito:		
-	per l'anno 2022, è previsto un rimborso massimo di euro	suddivi	so some
	segue:		
-	per l'anno 2023, è previsto un rimborso massimo di euro	sı	addivisc
	some segue:		

2. L'onere	finanziario sarà erogabile dalla Regione Emilia-Romagna ad .	,
come di se	guito specificato: l'importo massimo annuale di euro	per le attività
di cui all'a	art. 2, comma 2, lett. a) e b), in due soluzioni come segue:	
•	la prima a seguito della fornitura di tutto il materiale previ	sto, rispettivamente

- la prima a seguito della fornitura di tutto il materiale previsto, rispettivamente entro il 30 giugno 2022 per le attività svolte nell'annualità 2022 e entro il 30 giugno 2023 per le attività svolte nell'annualità 2023;
- la seconda a seguito della fornitura di tutto il materiale previsto, rispettivamente entro il 31 gennaio 2023 per le attività svolte nell'annualità 2022 e il 31 gennaio 2024 per le attività svolte nell'annualità 2023;
- l'importo massimo annuale di \_\_\_\_\_\_\_, per le attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) e d), in unica soluzione a seguito della fornitura di tutto il materiale previsto, rispettivamente entro il 15 ottobre 2022 per le attività svolte nell'annualità 2022 e entro il 15 ottobre 2023 per le attività svolte nell'annualità 2023;
- 3. Saranno oggetto di rimborso le spese sostenute esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste e nei periodi indicati nella presente convenzione relative a: chilometri percorsi, il vitto e l'alloggio nei limiti stabiliti per le trasferte dei dipendenti regionali, i cui regolamenti sarà cura della Regione fornire a ...... i pedaggi autostradali, le spese di assicurazione del personale impegnato nell'attività, le spese per il noleggio di imbarcazioni nonché eventuali spese sostenute per l'acquisto di materiale a difesa dei siti di nidificazione del fratino.
- 4. Il Servizio regionale competente procederà alla liquidazione delle spese, entro il limite massimo stabilito per ciascuna annualità, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione di spesa, entro il termine di novanta giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, in conformità alle direttive fornite dalla Regione, fatti salvi gli ulteriori termini connessi ad eventuali richieste di integrazione e/o ai necessari controlli amministrativi.

### Art. 4 Durata della Convenzione

(per le attività a) e b) o nell'ipotesi di convenzione unica)

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e dura fino al 31/12/2023. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste,

fatta salva la consegna dei materiali e della rendicontazione riferita all'annualità 2023, prevista al 31/01/2024, relativa all'attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. b).

2. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che avrà efficacia tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte le Parti.

## Art. 4 Durata della Convenzione

(per attività c) e d))

- 1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 15/10/2023.
- 2. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che avrà efficacia tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte le Parti.

#### Art. 5

### Responsabili scientifici

1. La Regione individua la dott.ssa Sonia Braghiroli, funzionaria regionale del Servizio
Attività faunistico-venatorie e pesca, quale referente per le attività di cui alla presente
Convenzione.
2.
individua, nella sua qualità
di dell'
medesima, quale referente nella realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.
3. Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere svolte in stretto e costante
coordinamento tra i responsabili scientifici di cui al presente articolo.
Art. 6
Copertura assicurativa
1 garantisce la copertura assicurativa contro gli
infortuni e per responsabilità civile verso i terzi delle persone a qualsiasi titolo impegnati
nello svolgimento delle suddette attività.

### Art. 7 Proprietà dei dati e degli elaborati

- 2. Il materiale in qualsiasi veste elaborato e prodotto sulla base dei dati forniti è di proprietà della Regione che lo utilizzerà liberamente per i propri fini istituzionali, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.
- 3. ...... potrà a sua volta disporne per le proprie attività statutarie e di ricerca, fermo restando che usi diversi dovranno essere concordati con la Regione stessa.

## Art. 8 Trattamento dei dati personali

### Art. 9 Recesso e controversie

- 1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita.
- 2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione e che non fosse possibile risolvere in via amichevole, sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

### Art. 10 Registrazione e oneri fiscali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche – Allegato b), in quanto stipulata con un Ente del Terzo Settore.

### Art. 11 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, lì
Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca
Dott
Per
II
Do44